

Causa C-43/24 [Shipov]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Varhoven kasatsionen sad (Corte Suprema di Cassazione, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

18 gennaio 2024

Ricorrente in Cassazione:

K. M. H.

Resistente in Cassazione:

Obshtina Stara Zagora

Oggetto del procedimento principale

Compatibilità con il diritto dell'Unione di un'interpretazione vincolante della normativa nazionale di uno Stato membro che esclude qualsiasi possibilità di modificazione delle registrazioni anagrafiche relative al sesso, inteso solo come sesso biologico, e al nome di una determinata persona nei propri atti di stato civile, qualora questa indichi di essere transessuale.

Oggetto e fondamento normativo della decisione di rinvio

Interpretazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

1) Se i principi di uguaglianza dei cittadini dell'Unione e di libera circolazione, sanciti dall'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 8 e 21 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ribaditi dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro che esclude la possibilità di modificare le iscrizioni relative al proprio sesso, al proprio nome e al proprio numero di identificazione (EGN) contenute nei documenti anagrafici di un richiedente che indichi di essere transessuale.

2. Se i principi di uguaglianza dei cittadini dell'Unione e di libera circolazione sanciti dall'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 8 e 21 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nonché il divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale sancito dall'articolo 10 del TFUE, ribaditi dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva, ostino ad una giurisprudenza nazionale (nel caso di specie, la decisione interpretativa n. 2/2023 dell'Obshto sabranie na grazhdanskata kolegia [Sezioni Unite Civili] del Varhoven kasatsionen sad [Corte Suprema di Cassazione]), secondo la quale il diritto oggettivo sostanziale applicabile nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea non prevede alcuna possibilità di modificazione del sesso, del nome e del numero di identificazione negli atti di stato civile di un richiedente che si dichiari transessuale, ponendolo così in una situazione diversa da quella in cui si troverebbe in un altro Stato membro la cui giurisprudenza ammetta il contrario.

Se sia ammissibile una giurisprudenza nazionale la quale, sulla base di valori religiosi e concezioni morali, non consenta la modificazione dell'identità di genere della persona, salvo il caso in cui ciò sia necessario per motivi medici nel caso di determinate persone (intersessuali).

Se sia ammissibile una giurisprudenza nazionale la quale, sulla base di valori religiosi e concezioni morali, consenta la modificazione del sesso solo per ragioni mediche in determinati casi e per determinate persone (intersessuali), escludendola tuttavia in altri casi di cambiamento dell'identità di genere dettato da altre e distinte ragioni mediche.

3. Se l'obbligo degli Stati membri dell'Unione europea, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (con le sentenze nelle cause C-673/16 e C-490/20) con riguardo all'applicazione della direttiva 2004/38/UE e dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di riconoscere lo stato civile di una persona accertato in un altro Stato membro conformemente alla legge dello

Stato medesimo, si applichi anche con riguardo al sesso della persona, quale elemento essenziale delle registrazioni anagrafiche, e se il mutamento di sesso da parte di una persona avente parimenti la cittadinanza bulgara, accertato in un altro Stato membro, esiga l'annotazione di tale circostanza nei pertinenti registri della Repubblica di Bulgaria.

4. Se, a fronte del diritto a un equo processo sancito dalla Carta e dalla CEDU, sia ammissibile un'interpretazione vincolante della Costituzione, risultante da una sentenza del *Konstitutsionen sad* (Corte costituzionale), secondo la quale la nozione di «sesso» dev'essere intesa esclusivamente in senso biologico; se tale interpretazione sia compatibile con i requisiti del diritto dell'Unione e se essa possa costituire un ostacolo giuridico alla registrazione di un mutamento del sesso.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate

Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in particolare, articolo 9.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), in particolare, articoli 8, 10, 21 e 267.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in particolare, articolo 7.

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (in prosieguo: la «direttiva 76/207/CEE»).

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2004/38/CE»).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (in prosieguo: la «direttiva 2006/54/CE»).

Sentenze della Corte di giustizia richiamate:

- Razzouk e Beydoun/Commissione, 75/82 e 117/82, ECLI:EU:C:1984:116
- Defrenne, 149/77, ECLI:EU:C:1978:130
- P./S., C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170

- Grzelczyk, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458
- Coman e a., C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385
- Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo", C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008

Disposizioni di diritto internazionale richiamate

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), in particolare, articoli 8, 9 e 14.

Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere del 31 marzo 2010 (adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa).

Risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:

- 2048 (2015), del 22 aprile 2015, avente ad oggetto «La discriminazione delle persone transgender in Europa».
- 1728 (2010), intitolata «Discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere», del 29 aprile 2010.

Relazione del 17 novembre 2011, sulle leggi, le pratiche e la violenza discriminatorie nei confronti di persone in base al loro orientamento sessuale e alla loro identità di genere (A/H[RC]/19/41)

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo richiamata:

- Sentenza del 25 marzo 1992, B c. Francia (denuncia n. 13343/87)
- Sentenza del 9 luglio 2020, Y. T. c. Bulgaria (denuncia n. 41701/16)
- Sentenza del 27 settembre 2022, P. H. c. Bulgaria (denuncia n. 46509/20)

Disposizioni nazionali richiamate

Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria, in prosieguo: la «Costituzione»), in particolare, articoli 4, 6, 32 e 57.

Sentenza del Konstitutsionen sad (Corte Costituzionale) n. 15, del 26 ottobre 2021, nel procedimento costituzionale n. 6/21;

Grazhdanskoprotsesualen kodeks (Codice di procedura civile), articoli 127, 146, 280, 288, 292, 293, 546, 547 e da 628 a 633.

Nakazatelen kodeks (Codice penale), articolo 128.

Zakon za grazhdanskata registratsia (legge sui registri di stato civile, in prosieguito: lo «ZGR»), in particolare, articoli da 1 a 5, 8, 9, da 12 a 14, 19, 42, 45, da 73 a 75, 83, 100 e 101

Zakon za zashtita ot diskriminatsia (Legge sulla protezione contro le discriminazioni), in particolare, articoli 1, 2, 4, 6 e il nonché i paragrafi 1, n. 1, e 17 delle Disposizioni integrative

Zakon za balgarskite lichni dokumenti (Legge sui documenti d'identità bulgari), articolo 9.

Zakon za sadebnata vlast (Legge sull'ordinamento giudiziario, in prosieguito, la «ZSV»), in particolare, articolo 130.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 In base alla legge bulgara sui registri di stato civile, in Bulgaria dev'essere rilasciato, entro un determinato termine successivo alla nascita, un certificato di nascita, che deve obbligatoriamente contenere i dati dettagliatamente elencati nella legge medesima, segnatamente il nome, il numero di identificazione, il sesso e la nazionalità del neonato (articolo 45). Il nome di battesimo di ogni persona viene scelto dai genitori e comunicato per iscritto all'ufficiale di stato civile al momento del rilascio del certificato di nascita (articolo 12). Ai sensi dell'articolo 19 della legge stessa, il cambiamento del nome, del patronimico o del cognome è autorizzato dal giudice su domanda scritta dell'interessato, in particolare se ciò sia reso necessario da circostanze rilevanti. In base alla legge medesima, la modifica delle annotazioni sullo stato civile negli atti di stato civile già rilasciati avviene per via giudiziaria o amministrativa (articolo 73).
- 2 K. M. H. chiedeva al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di Stara Zagora l'accertamento con sentenza, sulla base delle ultime due disposizioni menzionate supra, del proprio sesso femminile, e di autorizzare inoltre la modifica, nel proprio certificato di nascita, delle iscrizioni relative al sesso e al nome.
- 3 K. M. H. nasceva il 7 agosto 1990 in Bulgaria, a Obshtina Stara Zagora (comune di Stara Zagora). Il 10 agosto 1990 l'amministrazione comunale rilasciava un certificato di nascita per K. M. H., che veniva registrato come persona di sesso maschile. K. M. H., pur essendo nato con caratteri sessuali maschili, si sarebbe peraltro sempre percepito come una donna in termini di aspetto, comportamento, percezione, emotività e condotta. Già nella primissima infanzia non si sarebbe interessato ai giocattoli considerati maschili, durante la pubertà avrebbe iniziato a portare acconciature femminili, a truccarsi, a indossare abiti femminili e a svolgere attività tipiche delle donne. Fin da giovane si sarebbe sentito sessualmente attratto dagli uomini. K. M. H. si sarebbe comportato come una donna, si sarebbe vestito come una donna e si sarebbe sentito come una donna,

incontrando peraltro l'incomprensione dei genitori e degli altri familiari. Nella carta d'identità rilasciata dal Ministerstvo na vatrešnite raboti (Ministero degli Affari Interni, «MVR»), Stara Zagora, K. M. H. è registrato come persona di sesso maschile. Non corrispondendo il suo aspetto ed il suo comportamento ai dati registrati nei propri documenti d'identità ufficiali, avrebbe incontrato difficoltà a trovare lavoro. Attualmente vivrebbe in Italia ed avrebbe un partner fisso che provvederebbe al suo mantenimento. Avrebbe iniziato una terapia ormonale e desidererebbe sottoporsi a un intervento chirurgico di mutazione del sesso, che implicherebbe parimenti una modificazione dello stato civile. Il cambiamento di sesso e di nome lo aiuterebbe a superare il disagio che vivrebbe quotidianamente nonché le difficoltà incontrate nella ricerca di un lavoro. K. M. H. considererebbe quale suo diritto fondamentale quello di vivere una vita compiuta ed in armonia con se stesso. Il suo desiderio di cambiare sesso sarebbe serio e irrevocabile.

- 4 Nel procedimento di primo grado sono stati acquisiti i pareri di un esperto bulgaro di endocrinologia, malattie del metabolismo e andrologia e di uno psicologo italiano. È stata confermata la volontà della persona di completare l'iter clinico e terapeutico per la completa transizione da maschio a femmina. È stata diagnosticata una disforia (disturbo) dell'identità di genere e difficoltà nell'interazione sociale e nelle relazioni. Inoltre, è stata redatta un'ampia perizia giudiziaria da due esperti, uno psichiatra e uno psicologo, che hanno confermato il transessualismo del richiedente: questi desidererebbe essere percepito come appartenente al sesso opposto, il che si accompagnerebbe ad una sensazione di disagio a causa del suo sesso anatomico. Nella perizia è stato accertato che la persona di qua non soffrirebbe di alcuna malattia fisica o mentale. Sussisterebbe unicamente un disturbo dell'identità di genere. È stato precisato che il transessualismo non costituisce una malattia mentale. Si manifesta durante lo sviluppo del genere dell'embrione nel grembo materno. Le persone affette da transessualismo sono costrette a vivere in costante disagio e in conflitto sia con la propria anatomia sia con la società.
- 5 Con sentenza del 28 febbraio 2018, il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di Stara Zagora respingeva la domanda di K. M. H. in quanto infondata. Sebbene il ricorrente presenti transessualismo, la legge bulgara non prevederebbe alcun fondamento normativo per l'accoglimento della domanda. Nell'ordinamento bulgaro mancherebbero norme, criteri e presupposti in base ai quali possa essere accolta la richiesta di persone transessuali di modificare la registrazione del proprio sesso nel certificato di nascita. La legge contemplerebbe una procedura per la modifica dei dati anagrafici negli atti di stato civile già rilasciati, ma non una procedura per la modifica dei fatti in base ai quali le registrazioni anagrafiche sono state effettuate. Obiettivamente, la legge bulgara non prevederebbe alcuna possibilità di determinare il sesso della persona in un modo diverso da quello basato sui caratteri sessuali primari e, in particolare, non permetterebbe di determinarlo sulla base di un'identità di genere psicologica come senso di appartenenza a un genere specifico. Non esisterebbe una definizione della nozione di «transessualismo» ai fini legali; le lacune del diritto sostanziale e procedurale

bulgaro non potrebbero essere colmate con l'applicazione diretta dell'articolo 8 della CEDU, sebbene quest'ultimo faccia parte del diritto interno.

- 6 K. M. H. impugnava la sentenza dinanzi all'Okrazhen sad (Tribunale regionale) di Stara Zagora, il quale, in data 15 giugno 2018, confermava la decisione del giudice di primo grado. Il giudice d'appello rilevava che l'iscrizione nel registro dello stato civile comprenderebbe tutti i dati che contraddistinguono una persona dalle altre nella società e nella famiglia in quanto titolari di diritti soggettivi. Questi dati, tra cui il nome e il sesso della persona interessata, verrebbero annotati nei registri degli atti di stato civile e nei registri anagrafici. Il sesso di una persona fisica verrebbe determinato alla nascita sulla base dei suoi caratteri sessuali primari. Secondo la legge bulgara, per «sesso» s'intenderebbe il «sesso biologico» e non il «sesso psicologico», e le condizioni per il cambiamento di sesso non sarebbero disciplinate dalla legge. Non sarebbe pertanto possibile autorizzare un cambiamento del sesso a meno che ciò non sia necessario per effetto di un mutamento fisico. La normativa risultante dalla legge sullo stato civile sarebbe del tutto inequivocabile senza lasciare spazio ad altre interpretazioni. Ciò detto, non vi sarebbero motivi per autorizzare una modifica dei dati anagrafici indicati sul certificato di nascita del richiedente.
- 7 Avverso la sentenza del giudice d'appello K. M. H. presentava ricorso per cassazione. Il Varhoven kasatsionen sad (Corte Suprema di Cassazione, in prosieguo: il «VKS») dichiarava ammissibile il ricorso in merito alle seguenti questioni: (i) se sussista una violazione della legge bulgara nel caso in cui il giudice adito neghi l'autorizzazione di una modifica legale dei dati anagrafici relativi al «sesso» della persona nel certificato di nascita, modifica richiesta per transessualismo, in base al rilievo dell'inesistenza di una disciplina giuridica al riguardo (ii) se occorra il previo intervento chirurgico in relazione alle caratteristiche sessuali esterne affinché possa trovare accoglimento la domanda di mutamento giuridico del sesso della persona originariamente registrato. Con sentenza del 28 giugno 2019, il VKS ha dichiarato che le persone transessuali non possono essere obbligate, contro la loro volontà, a sottoporsi ad un intervento chirurgico per modificare il proprio corpo quale presupposto ai fini del mutamento del proprio sesso. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare include la possibilità per le persone transessuali di cambiare il proprio sesso. Ciò esigerebbe che lo Stato garantisca il rispetto di tali diritti e impedisca ingiustificate interferenze nel loro esercizio, poiché la determinazione del genere, del nome, dell'orientamento sessuale e della vita sessuale rientrerebbe nella sfera privata tutelata dall'articolo 8 della CEDU. Pur in assenza di una disciplina nazionale, il principio del rispetto della vita privata e familiare imporrebbe al giudice di esaminare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti giuridici sostanziali per il cambiamento del sesso quale presupposto ai fini della modifica legale dei dati anagrafici relativi al «sesso» della persona nel relativo certificato di nascita, in modo da poter garantire il necessario giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse individuale. Il VKS rinviava, quindi, la causa dinanzi al giudice d'appello ai fini di nuovo esame e di assunzione di nuove prove.

- 8 Nel riesaminare la causa, l'Okrazhen sad (Tribunale regionale) di Stara Zagora si atteneva alle istruzioni vincolanti del VKS. Tuttavia, in data 21 novembre 2019, il giudice d'appello confermava la sentenza originaria di primo grado, secondo la quale il sesso di un neonato verrebbe determinato alla nascita sulla base dei suoi caratteri sessuali primari – ossia il suo sesso biologico. Nel caso di specie, verrebbe chiesta la modificazione della caratteristica individualizzante relativa al «sesso» che contraddistingue la persona a causa della sua intima percezione di appartenenza al sesso femminile. Tuttavia, il sesso della persona costituirebbe una categoria biologica e non sociale, per cui non dipenderebbe da una decisione personale, bensì da caratteristiche anatomiche e fisiologiche, ribadendo che la legge bulgara sul registro dello stato civile non prevedrebbe una procedura per la registrazione, nel certificato di nascita, di un altro tipo di genere, nuovo e distinto, ivi incluso il cosiddetto sesso psicologico. Il cambiamento di sesso sarebbe consentito, nell'ambito di tale procedura, solo successivamente ad un mutamento anatomico. Dal punto di vista fisiologico, la persona sarebbe chiaramente ed inequivocabilmente di sesso maschile, indipendentemente dalla sua identificazione intima con il sesso opposto. Per questi motivi, veniva confermata l'infondatezza della richiesta di mutamento del sesso e del nome sul certificato di nascita.
- 9 Avverso tale decisione del giudice d'appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione. A fronte della constatazione di un contrasto giurisprudenziale, il VKS sospendeva il procedimento e proponeva alle Sezioni Unite civili (in prosieguo: le «OSGK») del VKS di pronunciarsi al riguardo in via interpretativa. Veniva conseguentemente emanata la decisione interpretativa n. 2/2020, del 20 febbraio 2023. Successivamente, il VKS riassumeva il procedimento de quo dichiarando l'ammissibilità del ricorso in cassazione a fronte del contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare con la sentenza P./S., C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170) in ordine alle seguenti questioni di diritto: a) se le persone fisiche abbiano il diritto di determinare la propria identità, compresa l'appartenenza a un determinato sesso; (b) se il diniego da parte del giudice di disporre la modifica del sesso, del nome e del numero di identificazione negli atti di stato civile di un richiedente che si dichiari transessuale costituisca una disparità di trattamento.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 A parere del giudice del rinvio, la ragione principale alla base della necessità del rinvio pregiudiziale è il possibile contrasto tra la giurisprudenza nazionale, vincolante per il giudice medesimo, e il diritto dell'Unione.
- 11 Occorre, anzitutto, rilevare che il Konstitutionsen sad (Corte costituzionale bulgara) fornisce un'interpretazione vincolante della nozione di «sesso» di cui alla Costituzione bulgara (sentenza n. 15, del 26 ottobre 2021). Tale giudice muove dal presupposto che, ai sensi della Costituzione bulgara, tale nozione dev'essere intesa nella sua sola accezione biologica. La questione non riguarderebbe il

riconoscimento del diritto della persona di determinare il proprio sesso in un modo o nell'altro, bensì «meramente l'obbligo dello Stato di rispettare la sua autodeterminazione in relazione a un sesso diverso da quello biologico». A tal proposito, occorre verificare, a parere del giudice del rinvio, se, seguendo in toto tale interpretazione vincolante della Costituzione, venga garantita la compatibilità con i requisiti del diritto dell'Unione e se tale interpretazione costituisca un ostacolo giuridico alla registrazione di un mutamento del sesso.

- 12 Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, della ZSV le decisioni interpretative sono vincolanti per le autorità giudiziarie e amministrative, per le autorità di governo locale e per tutte le autorità che emanano atti amministrativi. A tal proposito, si deve tenere conto anche della particolare attenzione che il giudice del rinvio riserva, nelle considerazioni che seguono, alla decisione interpretativa delle OSGK del VKS n. 2/2020 del 20 febbraio 2023, menzionata supra al punto 7. Secondo tale decisione, il vigente diritto sostanziale oggettivo bulgaro non prevede la possibilità per il giudice di autorizzare, in un procedimento promosso in base alla legge sui registri dello stato civile, una modifica dei dati relativi al sesso, al nome e al numero di identificazione nei documenti di stato civile di un richiedente che affermi di essere transessuale. L'ordinamento giuridico bulgaro intenderebbe la nozione di «sesso» unicamente nella sua accezione biologica e non consentirebbe al giudice di autorizzare una modifica dei certificati di stato civile rilasciati in merito al sesso di una persona transessuale. Si parte dal presupposto che non ottemperare ad una sentenza della Corte costituzionale costituisca una violazione della Costituzione, in quanto incide sui principi fondamentali dello Stato di diritto, che è disciplinato dalla Costituzione e dalle leggi nazionali. Il diritto dell'Unione non imporrebbe diversa conclusione al riguardo, considerato che le norme sullo status delle persone ricadrebbero nella competenza degli Stati membri, nel senso che si terrebbe conto della loro identità nazionale, insita nelle rispettive strutture politiche e costituzionali. Nella propria giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea lascia la disciplina dello stato civile e del matrimonio all'autonomia degli Stati membri dell'Unione. Nel caso di specie, l'interesse pubblico prevarrebbe sull'interesse dei ricorrenti transessuali ad ottenere l'autorizzazione della modifica della loro identità di genere nei registri dello stato civile. La modifica dei dati contenuti negli atti di stato civile rilasciati a un richiedente che dichiari di essere transessuale inciderebbe sullo stato civile di altre persone, compresi i minori e le persone legalmente incapaci (figli del richiedente), nonché sul coniuge. Ne deriverebbe la determinazione della discendenza di una persona per nascita non già da due persone di sesso diverso (madre e padre), bensì da persone dello stesso sesso, il che non è consentito dalla vigente normativa della Repubblica di Bulgaria. Il prevalente interesse pubblico emergerebbe dall'esame del diritto sostanziale vigente nel Paese. Né la legge sui registri dello stato civile né altre leggi disciplinerebbero le modalità con cui la modifica dei dati relativi al sesso, al nome e al numero di identificazione di un richiedente che dichiari di essere transessuale influirebbe sugli atti di stato civile del figlio del richiedente, in particolare sulla filiazione registrata nell'atto di nascita in cui il richiedente è registrato come padre o madre. Il mutamento inciderebbe su una sfera giuridica di un'altra persona senza

che le conseguenze del cambiamento per il figlio siano espressamente disciplinate. La Corte europea dei diritti dell'uomo non avrebbe affermato che l'articolo 8 della CEDU stabilisce condizioni sostanziali per il diritto di una persona transessuale di chiedere al giudice nazionale di uno Stato aderente alla Convenzione di autorizzare il mutamento di sesso negli atti di stato civile rilasciati né avrebbe rilevato la sussistenza di una violazione nel mancato adempimento di obblighi positivi a carico dello Stato.

- 13 Il giudice del rinvio opera parimenti un parallelo con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e ricorda che, con sentenze del 9 luglio 2020 nella causa Y. T. c. Bulgaria (ricorso n. 41701/16) e del 27 settembre 2022 in P. H. c. Bulgaria (ricorso n. 46509/20), la Corte medesima ha condannato la Bulgaria per violazione dell'articolo 8 della CEDU, non avendo detto Stato realizzato un adeguato equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse personale dei ricorrenti ad un mutamento del proprio stato civile. La Corte europea dei diritti dell'uomo si è fondata al riguardo sul rilievo secondo cui i giudici nazionali, pur avendo riscontrato la mancata corrispondenza tra il sesso dichiarato e quello biologico dei richiedenti e pur avendo negato l'autorizzazione del mutamento nei documenti d'identità per assenza di interesse pubblico al riguardo, non avrebbero fornito alcuna motivazione quanto alla specifica natura dell'interesse pubblico rispetto al diritto dei richiedenti di vedere riconosciuta la propria identità di genere.
- 14 Alla luce della giurisprudenza richiamata supra, il giudice del rinvio riconosce che il diritto alla vita privata e familiare comprende effettivamente la possibilità per le persone transessuali di cambiare sesso e che tale fatto impone allo Stato di garantire il rispetto di tali diritti e la prevenzione di interferenze ingiustificate nel loro esercizio. Essendo le disposizioni della CEDU, in base alla Costituzione, direttamente applicabili e prevalendo sulle norme nazionali bulgare, i cittadini possono invocarle davanti ai tribunali nazionali, pur in assenza di una specifica disciplina nazionale.
- 15 A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che il diritto oggettivo sostanziale vigente in Bulgaria, comprendente sia il diritto dell'Unione sia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non detti il divieto di modificare i dati relativi al sesso, al nome e al numero di identificazione negli atti di stato civile di un richiedente che si dichiari transessuale. Ci si chiede se la decisione interpretativa de qua abbia introdotto una giurisprudenza nazionale che riservi alle persone transessuali un trattamento meno favorevole rispetto alle persone intersessuali o ad altre persone per le quali un mutamento legale del sesso risulti necessario per motivi medici.
- 16 Il giudice del rinvio fa presente che persone transessuali di nazionalità bulgara hanno già proceduto al mutamento del proprio sesso mediante procedimenti giudiziari anteriormente all'adozione della decisione interpretativa n. 2/2023, pur in assenza di intervento chirurgico o trattamento ormonale. Il diritto delle persone di modificare il proprio sesso negli atti di stato civile è già stato riconosciuto in una serie di decisioni definitive dei giudici bulgari emanate sulla base di

disposizioni di legge. È quindi necessario chiarire se l'ottemperanza alla menzionata decisione interpretativa non implichi una discriminazione e una violazione del diritto ad un equo processo (considerato che la decisione interpretativa istituisce de facto il divieto del mutamento legale dell'identità di genere delle persone transessuali in futuro).

- 17 A parere del giudice del rinvio, tale differente giurisprudenza in relazione a persone che si trovano nella stessa situazione o in una situazione simile costituisce una disparità di trattamento che crea incertezza e ambiguità con riguardo alla posizione giuridica delle persone interessate, pregiudicando il loro diritto di vivere conformemente al sesso che essi stessi si attribuiscono. Il giudice del rinvio ricorda inoltre che, in base al principio di parità di trattamento, «coloro che si trovano nella stessa situazione devono essere trattati in modo uguale dal punto di vista giuridico».
- 18 Il giudice del rinvio ritiene che il mutamento del sesso costituisca un processo che dovrebbe passare da quello più semplice e reversibile (innocuo per la salute e la vita) a quello più complesso e irreversibile (con rischi per la salute e la vita). Seguendo tale logica, occorrerebbe prima procedere al cambiamento del nome e del numero di identificazione, il cui cambiamento è reversibile; successivamente, la persona transessuale potrebbe procedere, in presenza di un esplicito desiderio e di una libera volontà, ad interventi chirurgici o di altro tipo irreversibili al fine di adattare le caratteristiche fisiche. Sarebbe nell'interesse della persona transessuale non essere costretta a sottoporsi a trattamenti biologici rischiosi e a interventi chirurgici irreversibili ai quali sia subordinata la possibilità di un successivo mutamento del sesso in termini di stato civile.
- 19 Ad avviso del giudice del rinvio, dovrebbe essere parimenti oggetto di interpretazione la questione se il divieto di modificazione legale dei dati contenuti nell'atto di nascita non si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza dei cittadini dell'Unione e di libera circolazione, sanciti dagli articoli 8 e 21 TFUE e ribaditi dall'articolo 7 della Carta e dall'articolo 8 della CEDU, dal momento che le persone interessate non sarebbero in grado di dimostrare la loro identità attraverso i rispettivi documenti di identità in cui sono registrate quali persone di sesso opposto.
- 20 A tal proposito, ed essendo l'identità di genere un aspetto dello stato civile, il giudice del rinvio ritiene che la Corte di giustizia debba esaminare se il diritto dell'Unione imponga al giudice bulgaro l'obbligo di riconoscere il cambiamento di sesso di un cittadino bulgaro avvenuto in un altro Stato membro, disponendo l'annotazione nei relativi registri. La soluzione opposta farebbe sì che la stessa persona potrebbe essere registrata in diversi Stati membri con identità di genere diversa.
- 21 A parere del giudice del rinvio, l'incertezza relativa a tali questioni, rilevanti ai fini della soluzione della controversia, può essere risolta solo mediante un'interpretazione vincolante delle norme dell'Unione europea menzionate nelle

questioni sollevate, per le quali è competente esclusivamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.

DOCUMENTO DI LAVORO